

TRIBUNALE DI BOLOGNA

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO

con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.

Per il sig. **Caldeo Giovanni**, (C.F. CLDGNN79T12G795X), nato a Pollena Trocchia (NA), il 12.12.1979 e residente in Ottaviano (NA) alla via San Domenico, n. 13, ai fini del presente procedimento in ogni fase e grado rappresentato e difeso dall'Avv. M.F. Braccolino (c.f. BRCMFR72H64F839H) ed elett.te domiciliato in Bruscianno (NA), Via C. Cucca, n. 94 presso lo studio del suddetto avvocato, giusta mandato ed elezione di domicilio in calce al presente ricorso, con richiesta ex art. 170 c.p.c. co. 4 di invio delle comunicazioni all'indirizzo pec avv.braccolino@pec.it; **- ricorrente -**

CONTRO

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (MIUR) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma – Viale Trastevere, civico 76/A, c.f.: 80185250588;
- 2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA** (USR Emilia-Romagna) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bologna (BO) - Via dé Castagnoli, n. 1, C.F.: 80062970373;
- 3) UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE di BOLOGNA** (UST- Bologna) in persona del legale rappresentante P.T. con sede in Bologna (BO) – Via dé Castagnoli, n. 1, c.f.: 80071250379;
- 4) L'ISART Liceo Artistico "F. Arcangeli"** in persona del Dirigente Scolastico, legale rapp.te P.T., con sede in Bologna (BO) – via Marchetti, n. 22, c.f. 91370190372; **resistenti tutti** domiciliati, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bologna (BO), Via Guido Reni, 4;

nonché

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia ATA, vigenti negli anni scolastici 2018/2021 in cui il ricorrente risulta inserito;

AVVERSO

Il **Decreto Prot. N.725/C07** del Dirigente Scolastico dell'**ISART Liceo Artistico "F. Arcangeli"**, emesso in data 23.01.2019, (**Cfr. Doc. 1**), avente ad oggetto: "Controllo sugli atti ai sensi dell'art. 7 D.M. 640 del 30/08/2017, Assistente Amministrativo Caldeo Giovanni, nato a Pollena Trocchia (NA) il 12/12/1979 (C.F. CLDGNN79T12G795X) con cui **CERTIFICA**: L'avvenuto accertamento dei dati autocertificati contenuti nella domanda di inclusione nelle graduatorie di Istituto di III fascia dell' Assistente Amministrativo ,nato a Pollena Trocchia (NA) il 12/12/1979 (C.F.CLDGNN79T12G795X) a seguito della suddetta verifica, ne: a) Rettifica punteggio Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico e Assistente Tecnico; b) La risoluzione anticipata del contratto per il profilo di Assistente Amministrativo, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

PREMESSO CHE

1. Il sig. Caldeo Giovanni presentava domanda di conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circo e d'istituto di III fascia per il triennio 2017/2019 per il personale ATA (**Cfr. Doc. 2**).
2. A seguito di detta domanda, il ricorrente è stata immesso nelle graduatorie richieste nell'ambito del personale ATA, sulla base dei titoli culturali posseduti e dei servizi svolti, veniva attribuito un punteggio pari a **28,00** per Assistente Amministrativo, pari a **12,00** per Assistente Tecnico e pari a **13,75** per Collaboratore Scolastico.
3. In forza dell'inserimento nelle predette graduatorie definitive, previa convocazione, in data 17/11/2018 con provvedimento prot. **n. 10879**, il sig. **Caldeo** stipulava con il **Dirigente Scolastico del Liceo "F. Arcangeli"** contratto di lavoro a tempo determinato di Assistente Amministrativo con decorrenza 17/11/2018 e cessazione al 30/06/2019 per n. 6 ore settimanali (**Cfr.Doc. 3**).
4. L'art. 7, comma 5, del D.M. 640/2017 prevede che: "***all'atto di conferimento della prima***

supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o di istituto il dirigente scolastico è tenuto ad effettuare un tempestivo controllo sulle dichiarazioni del candidato. In caso di positiva convalida dei dati l'Amministrazione rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrarre rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione. In caso di mancata convalida l'Amministrazione procederà a correggere il punteggio attribuito in graduatoria o, qualora si tratti di un requisito di ammissione, a dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria”.

5. In data 23/01/2019, il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Cristina Casali, con prot. n. 725/C07 certifica: a) “Rettifica punteggio profilo Ass. Amministrativo – Collaboratore Scolastico – Assistente Tecnico” secondo la seguente griglia;

Situazione Iniziale:

GRADUATORIA	Titolo accesso	Titolo informatico/ altri titoli	Punteggio servizio	Punteggio totale
AA	7	1	20	28
AT	7	1	4	12
CS	7	0,75	6	13,75

Situazione Rettificata:

GRADUATORIA	Titolo accesso	Titolo informatico	Punteggio altri titoli	Punteggio Servizio	Punteggio totale
AA	7	0,50		5,50	13
AT	7	0,50		1,50	9,00
CS	7	0,25		2,00	9,25

b) “ Risoluzione anticipata del contratto per il profilo di Assistente Amministrativo”.

Tanto premesso, è interesse del sig. Caldeo Giovanni agire in giudizio al fine di richiedere la riconferma dei **28 punti** (graduatoria A. A.), **12 punti** (graduatoria A.T.) e dei **13,75 punti** (graduatoria C.S.), così come attribuiti dalla scuola capofila, nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2017/19 delle 30 istituzioni scolastiche indicate nel modello 3D, con il riconoscimento dei punti **15** (graduatoria A.A.), dei punti **3** (graduatoria A.T.) e punti **4,50** (graduatoria C.S.), tolti illegittimamente dal Dirigente Scolastico del Liceo “F. Arcangeli”, previa eventuale disapplicazione del seguente documento Prot. n. 725/C07 del 23/01/2019: Atto di rettifica punteggio profilo Assistente Amministrativo – Collaboratore Scolastico – Assistente Tecnico, nel quale il **punteggio** del profilo Assistente Amministrativo da **28 veniva modificato in 13**, il punteggio di Assistente tecnico da **12 veniva modificato in 9** ed il punteggio di Collaboratore Scolastico da **13,75 veniva modificato in 9,25**; Risoluzione anticipata del contratto per il profilo di Assistente Amministrativo”

per i seguenti

MOTIVI

A. GIURISDIZIONE DELL’A.G.O.

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. Il D.M. 640/2017 l’**art. 9 co 9.4**, inoltre, prevede espressamente e senza ulteriori specificazioni la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro. Che così recita “Dopo l’approvazione in via definitiva della graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Di qui la **giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.**”

B. Illegittimità/nullità del decreto di rettifica del punteggio per difetto di motivazione ai sensi della legge 241/1990

Nel caso di specie, il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “F. Arcangeli” con **Atto Prot.**

N. 725/C07 del 23/01/2019 ha provveduto a rettificare i punteggi nei confronti dell'odierno ricorrente, è illegittima per difetto di motivazione. Nel provvedimento si legge che il Dirigente Scolastico *in data 23.01.2019*, esercitando il potere di autotutela emetteva l'Atto N. 725/C07, avente ad oggetto “ CERTIFICA Rettifica punteggio profilo Ass. Amministrativo – Collaboratore Scolastico – Assistente Tecnico; Risoluzione anticipata del contratto per il profilo di Assistente Amministrativo” ***ma non si rinviene il motivo per cui il dirigente ha assunto tale decisione.*** L'obbligo di motivazione del provvedimento è codificato dall'art. 3 della legge 241/1990. La normativa dispone in capo all'Amministrazione l'obbligo generale di motivare tutti gli atti da essa adottati, nonché di indicare nelle motivazioni i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del provvedimento, al fine di garantire ad ogni soggetto un giusto procedimento nonché garantire il diritto di difesa. Nel provvedimento in questa sede impugnato, l'ente resistente non esprime alcuna ragione, sia in termini di fatto sia in termini giuridici, sottesa alla decisione di rettificare il punteggio. *“In relazione a procedure concorsuali che prevedano un'attività di valutazione dei titoli, qualora l'Amministrazione non chiarisca, con motivazione specifica, la ragione per la quale non si è tenuto conto dei titoli riportati dal concorrente nella propria domanda di partecipazione, si ricade in un'ipotesi di difetto di motivazione del provvedimento di esclusione che non può essere assimilata alla diversa fattispecie di violazione di norme procedurali e vizi di forma, così che non sarà applicabile per analogia l'art. 21 octies l. n. 241 del 1990 costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto e il fondamento, l'essenza stessa, del legittimo potere amministrativo”.* (T.A.R. , Milano , sez. III , 13/01/2016 , n. 62).

La motivazione di ogni provvedimento della P. A. è obbligatoria, affinché la parte interessata possa conoscere il processo logico-giuridico seguito dal responsabile del procedimento nell'emanare l'atto ed, eventualmente, impugnare l'atto davanti l'Autorità competente.

Onde il provvedimento è illegittimo e va disapplicato per totale mancanza di motivazione ed in violazione del diritto alla difesa.

C. Illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “F. Arcangeli” ha provveduto, nei confronti dell’odierno ricorrente, alla sospensione del servizio e a rettificare i punteggi “attribuiti nelle graduatorie del triennio 2017/19”, in mancanza di una comunicazione, **in violazione delle norme che regolano il procedimento L. 241/1990.**

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso” per violazione dell’art.7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138).

L’atto Prot. n. 725/C07, infatti non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento. *“La rettifica della graduatoria provvisoria di un concorso — trattandosi di atto infraprocedimentale — non comporta il definitivo consolidamento delle posizioni giuridiche dei soggetti utilmente graduati e non necessita di previa comunicazione dell'avvio del procedimento a soggetti diversi da quello interessato alla modifica, i quali potranno comunque contestare la graduatoria definitiva o anche la rettifica se successiva, deducendo l'illegittimità del punteggio attribuito al contro interessato”.* (Consiglio di Stato , sez. VI , 13/06/2018 , n. 3641).

Dal che consegue l’illegittimità del predetto provvedimento ed il diritto della ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell’inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo l’ulteriore punteggio punti **15** (graduatoria A.A.), dei punti **3** (graduatoria A.T.) e punti **4,50** (graduatoria C.S.), decurtati illegittimamente.

Illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art.

7, comma 5, D.M. 640/2017).

L'art. 7 del D.M.640/2017 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2017/2020.

Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modello di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione. Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbono essere **tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro** da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso. Nel caso di specie il Dirigente Scolastico è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare **tempestivamente i dati contenuti** nelle domande di inserimento nelle graduatorie. Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni del ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette, nel presente caso si è verificato un comportamento colposo della pubblica amministrazione. Il Dirigente (*rectius*: l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine **“tempestività”** indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009.

Quindi, i controlli devono essere effettuati entro il termine **perentorio** di giorni **30** dalla data di assunzione. Nel nostro caso tale termine risulta abbondantemente sfiorato, essendo il provvedimento di rettifica datato 23/01/2019, mentre il contratto di lavoro a tempo determinato è stato sottoscritto in data 17/11/2018. L'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'amministrazione resistente. La colpa risiede nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

D. Illegittimità del decreto di rettifica del punteggio. Nel merito

Senza alcuna rinuncia alle eccezioni preliminari di difetto di motivazione e di comunicazione di avvio del procedimento dell'impugnato provvedimento, il decreto di rettifica del punteggio è illegittimo nel merito.

Dall'esame dell'**Atto N. 725/C07** del 23/01/2019 impugnato, mediante un ragionamento deduttivo, si potrebbe desumere che la correzione del punteggio è stata dovuta alla decurtazione dai titoli dell'attività prestata dal ricorrente negli aa.ss. **2001/2002, 2002/2003 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006** presso l'I.T.C.G. "De Sanctis" di Nola e negli aa.ss. **2015/2016, 2016/2017 2017/2018,2018/2019** presso l'Istituto Tecnico paritario "**A.Moro**" di Nola.

Tornando al caso che ci occupa, come si evince dalla documentazione versata in atti, il sig. **Caldeo è in possesso di certificazione** proveniente dalle seguenti Scuole Paritarie: "F. de Sanctis" di Nola (NA) ed Ist. Tec."Aldo Moro" di Nola (NA), **mediante la quale si attesta che, negli anni scolastici 2001/2002 (01/09/2001 al 31/08/2002), 2002/2003 (01/09/2002 al 31/08/2003), 2003/2004 (01/09/2003 al 31/08/2004), 2004/2005 (01/09/2004 al 31/08/2005), 2005/2006 (01/09/2005 al 31/08/2006) ha prestato servizio, in qualità di assistente amministrativo** presso il "F.de Sanctis" di Nola; mentre negli anni scolastici

2015/2016 (dall'1.09.2015 al 31.08.2016), 2016/2017 (dall'1.09.2016 al 31.08.2017), 2017/2018 (dall'1.09.2017 al 31.08.2018) ha prestato servizio, in qualità di assistente amministrativo, presso l'Ist. Tec. "Aldo Moro" di Nola.

Il servizio prestato negli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 presso l'I.T.C.G. "De Sanctis" di Nola, è stato confermato **dall' Ist. Statale Ist. Sup. " A. Rosmini"** di Palma C. (NA) con **certificato di servizio Reg. Cert. n 580 del 03/01/2019 (Cfr. Doc. 4)**, ha certificato che dal registro dello stato del personale ATA del citato istituto paritario alla matricola n. 93 risulta il sig. Caldeo, ed i contributi assistenziali e previdenziali sono stati regolarmente versati nella posizione **INPS 5110003495**.

Il Dirigente Scolastico, sulla base di quale assunto, *ha ritenuto che alcuni periodi di servizio non sarebbero dovuto essere presi in considerazione in quanto???????????*, perciò ha ravvisato la necessità di procedere, in autotutela, alla rettifica del punteggio attribuito ed alla risoluzione del contratto.

Il D.M. 640/2017, relativo alla disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2017-2019 per il personale ATA, nella tabella A1 di valutazione dei titoli prevede una sezione dedicata espressamente al servizio svolto che così recita: **"Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta"**.

Nel caso de quo, il sig. Caldeo ha prestato regolare servizio retribuito presso le scuole paritarie "F. de Sanctis" di Nola (NA) ed Ist. Tec. "Aldo Moro" di Nola (NA), attestati dai certificati di servizio, **(cfr. doc. 5 e 6)**.

Invero, detto **"Decreto"** va annullato/disapplicato, in quanto condiziona il riconoscimento dei servizi svolti alle dipendenze delle citate scuole paritarie, dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2017/2020, dell'ulteriore punteggio: punti **15** (graduatoria A.A.); punti **3**

(graduatoria A.T.) e punti **4,50** (graduatoria C.S.), decurtati illegittimamente, con conseguente rettifica delle predette graduatorie per i profili citati.

La giurisprudenza amministrativa evidenziava che eventuali **inadempienze dell'istituto legalmente riconosciuto** "*è questione che può far venir meno, in via sanzionatoria, il rapporto di riconoscimento o di parificazione, indirettamente influenzando, anche, sulla riconoscibilità del servizio ivi prestato per i fini che interessano ma non è, al contrario, di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio, (DI CUI FA FEDE LA CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE), né della non acquisita esperienza didattica e capacità professionale necessari e sufficienti per la attribuzione del punteggio*".

Detto obbiettivo non lo si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del docente o dell'impiegato (assistente tecnico ed amministrativo o coll.re scol.co), e pertanto al quale il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dalla giustizia amministrativa.

Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierno ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad egli non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

Infatti, la *ratio* insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti ai concorsi siano state effettivamente espletate.

A questo punto, l'odierno ricorrente ha chiesto - in via informale - ai Dirigenti degli Istituti

Paritari “F. De Sanctis ed A. Moro” di depositare nella segreteria della scuola presso la quale svolgeva la propria attività lavorativa i documenti idonei a provare l’effettivo del rapporto di lavoro svolto presso gli istituti medesimi. Contemporaneamente, l’odierno ricorrente ha conferito specifico mandato al legale perché si attivasse a far valere, immediatamente, la coercibilità dell’obbligo assicurativo previdenziale scoperto.

Nelle more di tale opzione legale, la scuola paritaria è stata interpellata nella figura del suo direttore, il quale ha fatto sapere di avere in corso una procedura amministrativa con l’I.N.P.S di Nola per la regolarità contributiva. Il sig. Caldeo, infine, a seguito della Vostra comunicazione ha provveduto di chiedere la **regolarizzazione (cfr. doc. 6)** della sua posizione contributiva all’INPS di competenza, nonché di iniziare un’azione contro i legali responsabili dell’Istituzioni scolastiche paritarie.

G. Sul danno subito da parte del sig. Caldeo a seguito del comportamento illegittimo dell’amministrazione resistente.

La condotta complessivamente tenuta dall’amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del sig. Caldeo un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Infatti, il Liceo Artistico “F. Arcangeli” con decreto **Protocollo n. 725/C07 del 23/01/2019** provvedeva alla rettifica del punteggio ed alla risoluzione anticipata del contratto per il profilo di assistente amministrativo del sig. Caldeo.

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all’integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l’utilità attesa.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento della supplenza) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di

servizio per l'inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistessero gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

Sul periculum in mora

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di assistente amministrativo con il corretto punteggio.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, in quanto è stato emesso un decreto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato con la perdita di un reddito certo.

In riferimento all'art. 7.7 del D.M. 640/2017 "...[omissis] l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio."

Il sig. Caldeo, pertanto, ribadisce che avrebbe potuto produrre un reddito continuando a lavorare fino al 30 giugno 2019 con il **contratto di lavoro prot. n. 10879 del 17/11/2018 risolto** e maturare ulteriore punteggio da inserire nei prossimi aggiornamenti di graduatorie.

Il sig. Caldeo, inoltre, dal momento in cui ha ricevuto il decreto di rettifica del punteggio

con il conseguente ricollocamento in graduatoria non ha più lavorato! Quindi, dal 23/01/2019 è privo di reddito.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rivelerebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Per tutte le anzidette ragioni,

Con il presente ricorso, il ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del **Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro**, affinché, voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, con decreto inaudita altera parte o, in via di subordine, qualora non ritenesse pregiudizievole il decorso del tempo, per la convocazione delle parti, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, abbia ad accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

- IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia del Decreto n. 725/C07 del 23/01/2019, emesso dal Dirigente Scolastico dell'ISART Liceo Artistico "F. Arcangeli", con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato con domanda di inserimento in graduatoria ed il ripristino del contratto di lavoro **prot. n. 10879 del 17/11/2018**.

- NEL MERITO:

-per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità /nullità/ inefficacia del

Decreto n. 725/C07 del 23/01/2019, emesso dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “F. Arcangeli”, o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente ripristino del contratto a tempo determinato **prot. n. 10879 del 17/11/2018** e del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 3D per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico;

-per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il ripristino del contratto di lavoro **prot. n. 10879 del 17/11/2018** ed il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato dal **17/11/2018**;

-conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

-in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente nelle Scuole Paritarie “ **F. De Sanctis**” **di Nola (NA)** nel seguente periodo dall'01/09/2001 al 31/08/2002, dall'01/09/2002 al 31/08/2003, dall'01/09/2003 al 31/08/2004, dall'01/09/2004 al 31/08/2005, dall'01/09/2005 al 31/08/2006 e presso **Ist. Tec. Paritario “A. Moro” di Nola** dall'01/09/2015 al 31/08/2016, dall'01/09/2016 al 31/08/2017 e dall' 01/09/2017 al 25/10/2017.,

- IN SUBORDINE:

nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierno ricorrente, di non condannare lo stesso alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente

emanazione del D.M. n. 460/2017 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente ricorso;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- ordinare all' ISART Liceo Artistico "F. Arcangeli" l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA *ex lege* ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Maria Francesca Braccolino ex art. 93 c.p.c.

Dichiarazione ex art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile, e dunque questo è dovuto nella misura di €. 259,00.

Si producono:

1. Decreto n° 518 Prot. n. 3661/VII 1 del 19/12/2018;
2. Copia domanda di conferma/aggiornamento nelle graduatorie di circo e d'istituto di III fascia per il triennio 2017/2019;
3. Copia contratto individuale di lavoro Prot. n. 3012 del 17/10/2018;
4. Copia certificato di servizio Reg. Cert. n 580 del 03/01/2019 Ist. Statale Ist. Sup. "A. Rosmini";
5. Copia certificato di servizio prot. n. 178 del 16/11/2018;
6. Copia certificato di servizio prot. n. 68/15 del 06/05/2015;
7. Copia domanda riscatto periodi contributivi;
8. Copia D.M. 640/2017.

Brusciano, 12/03/2019

Avv. Maria Francesca Braccolino